



Comune di Poggio a Caiano

(Prov. di Prato)

Oggetto n. 40 dell'11 novembre 2013 "TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: approvazione regolamento"

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Poggio a Caiano la Tariffa d'Igiene Ambientale, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO il comma 22 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 il quale prevede che il Consiglio Comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;

VISTO l'art. 8 del Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO l'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e tali regolamenti, anche se adottati successivamente, purché entro il termine sopra indicato, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22 aprile 2013, con la quale, nelle more di approvazione del presente regolamento, si è stabilito che per l'anno 2013 il tributo sarà corrisposto in n. 3 rate ed ha affidato per l'anno 2013 la riscossione del tributo alla Società ASM Spa di Prato, gestore del servizio alla data del 31/12/2012;

VISTO l'art. 5 comma d del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, con il quale è riconosciuta ai Comuni la facoltà, per il solo anno 2013, di introdurre, in sede regolamentare, ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi dal 15 al 18 dell'art. 14 D.L. 201/2011;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Attucci, Fontani, Lenzi) espressi in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 40 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
4. Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
